## MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

La legge, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento, disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente, ossia quelle impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza diritto di impianto, e non riguarda i vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Il potere di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione, con conseguente introito, spetta alle Province e alle Comunità Montane ai sensi della l.r. n. 15/97, nonché agli altri enti subentrati a queste ultime sulla base della l.r. n. 10/08.

La legge scinde poi i periodi in cui è avvenuto l'impianto. Quelli posteriori al 31 agosto 1998 devono essere estirpati dal produttore. Più in specifico, inoltre, per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione annuale di Euro 12.000,00 ad ettaro, con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Se gli impianti sono stati realizzati dopo questa data, la sanzione decorre subito dal momento della realizzazione. Fino a quando non avviene l'estirpazione, la sanzione è nuovamente applicata ogni dodici mesi.

Invece, gli impianti realizzati illegalmente sino al 31 agosto 1998 e mai regolarizzati, ai sensi del Regolamento CE n. 1493/99, possono essere regolarizzati entro il 31 dicembre 2009. Il conduttore delle superfici vitate presenta all'uopo domanda alle Amministrazioni sopra indicate, entro il 30 novembre 2009, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento della sanzione di Euro 6.000,00 ad ettaro e copia dei contratti di distillazione (se le uve e i prodotti da esse derivati sono stati a ciò destinati). I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione, sono soggetti alla sanzione di Euro 1.000,00 ad ettaro per ogni anno di mancato avvio, fino a un massimo comunque di Euro 5.000,00. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre 2009, previa verifica dei requisiti di cui ai Regolamenti CE n. 1234/07 e n. 555/08, e vale come attestato di reimpianto. Se non si procede alla regolarizzazione secondo queste modalità, non solo devono essere estirpate le viti illegali, ma vi è anche una sanzione di Euro 12.000,00 ad ettaro. In attesa dell'estirpazione o della regolarizzazione, le uve e i prodotti dalle stesse ottenuti possono soltanto essere destinate, a spese del produttore, a vendemmia verde o a distillazione.

Sono previste poi dalla legge una serie di obblighi che non riguardano la regolarizzazione delle viti illegali. In primo luogo, il produttore ogni anno deve comunicare all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale con proprio atto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione di questa legge. Sono previste sanzioni per il produttore che non ottempera a quest'obbligo o lo fa in maniera incompleta o inesatta. In secondo luogo, sono fissate norme apposite sul potenziale vinicolo. Infatti, ogni conduttore, entro 60 giorni dalla fine della campagna, deve effettuare la dichiarazione delle superfici vitate per la definizione del potenziale vinicolo, comunicando qualsiasi variazione, pena una sanzione di Euro 500,00 per ogni ettaro non dichiarato o di almeno Euro 200,00 per dichiarazioni incomplete. Inoltre, il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine del reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni summenzionate, pena anche qui sanzioni. Anzi, il produttore che estirpa senza aver chiesto l'autorizzazione, perde il diritto di reimpianto, che passa alla riserva

regionale, a meno di pagare una sanzione. In caso poi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il produttore deve informare le Amministrazioni della realizzazione di un impianto difforme dall'autorizzazione di cui sopra. La difformità si riferisce alla localizzazione dell'impianto o a quella tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.